

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | COMUNE DI COMO | |
| | CONTRATTO DI | |
| | ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, EX ART. | |
| | 59 DEL D.LGS. 36/2023, DI DURATA TRIENNALE, PER IL SERVIZIO DI | |
| | DOMICILIAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE DELLE CAUSE DEL | |
| | COMUNE DI COMO INSTAURATE AVANTI LE MAGISTRATURE SUPERIORI | |
| | ED AGLI UFFICI GIUDIZIARI CON SEDE IN ROMA. (CIG: B1D98F1240) | |
| | L'anno duemila 2024, il giorno 6 del mese di GIUGNO, in Como, | |
| | nella residenza comunale e in Roma, presso lo studio dell'Avv. | |
| | Stefano Gattamelata. | |
| | TRA | |
| | 1) Comune di Como, P.I. 00417480134, C.F. 80005370137, - Stazione | |
| | Appaltante - legalmente rappresentato dal Direttore ad Interim del | |
| | Settore Avvocatura, avv. Andrea Romoli Venturi, domiciliato per la | |
| | carica presso il Comune di COMO, in Como, via Vittorio Emanuele II | |
| | n. 97, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del | |
| | Comune di Como giusto Decreto Sindacale n. 85 del 29/12/2023, il | |
| | quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e | |
| | nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, dichiarando nel | |
| | contempo di non trovarsi in alcuna situazione d'incompatibilità in | |
| | relazione all'assunzione del presente atto; | |
| | E | |
| | 2) Studio Legale Gattamelata e Assciati - Professionista - con sede a | |
| | Roma via Monte Fiore n. 22, Codice Fiscale/Partita I.V.A. | |
| | 05513931005 legalmente rappresentata da avv. Stefano Gattamelata | |
| | | |

C.F. GTTSFN63L16H501U, nato a Roma il 16/07/1963 e residente a Roma in Via Anapo n. 26, che dichiara di non trovarsi in alcuna situazione d'incompatibilità in relazione all'assunzione del presente atto.

Premesso:

- che, con determinazione del Dirigente Settore Legale n. 1304/24 in data 04/06/24, è stata disposta l'aggiudicazione dell'Accordo quadro relativo al "servizio di domiciliazione per le cause del Comune di Como instaurate avanti le Magistrature Superiori ed agli Uffici Giudiziari aventi sede in Roma - CIG: B1D98F1240, in favore dell'Avv. Stefano Gattamelata, che ha offerto il ribasso unico del 20% (venti) da applicarsi sull'elenco prezzi indicati all'art. 1.6 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
- che, la sottoscrizione del presente Accordo quadro non vincola in alcun modo il Comune relativamente all'affidamento delle prestazioni previste e dà origine unicamente ad un obbligo del Professionista di accettare le condizioni fissate nell'Accordo quadro medesimo e nella propria offerta; il Professionista non avrà nulla a pretendere dal presente Accordo quadro fintanto che il Comune non dia luogo ai relativi Contratti attuativi;

Ritenuto far ciò risultare da apposito atto formale;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1) OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il Comune di Como, rappresentato dal Dirigente del Settore Legale,

in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 1304/2024

in data 04/06/2024;

conclude con l'Avv. Stefano Gattamelata con studio in Roma, Via Monte Fiore n. 22, che a mezzo del suo legale rappresentante accetta, senza riserva alcuna, l'ACCORDO QUADRO con un solo operatore economico di cui all'articolo 59 del D.Lgs. n. 36/2023 per il "servizio di domiciliazione per le cause instaurate avanti le Magistrature Superiori, aventi sede nel foro di Roma - CIG: b1d98f1240", da eseguire in conformità al presente atto, nonché a tutti i patti, condizioni e oneri, riportati nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

Il presente Accordo Quadro detta le condizioni generali di contratto tra il Comune e il Professionista nel rispetto delle quali saranno espletate le prestazioni di domiciliazione e di rappresentanza in giudizio (partecipazione alle udienze), che il Comune medesimo commissionerà al Professionista, tramite uno o più Contratti attuativi e appositi Ordini di servizio, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo quadro.

Le attività di domiciliazione e di rappresentanza in giudizio (partecipazione alle udienze) incluse nell'accordo sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

I riferimenti delle cause oggetto dell'Accordo quadro verranno definiti all'atto dell'ordinazione di ogni singola domiciliazione (Ordini di affidamento), fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dal Responsabile del

Procedimento o suo delegato.

L'Accordo quadro riguarderà tutte prestazioni indicate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, in relazione alle cause che dovessero essere affidate dall'Ente, successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo stesso e per tutta la sua durata, ivi compresa l'eventuale proroga tecnica, senza che il Professionista possa avanzare pretese di ulteriori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Ogni singolo incarico di domiciliazione comprende tutte le prestazioni necessarie a garantire la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Ente, di competenza del domiciliatario, a regola d'arte e comunque nel rispetto delle condizioni dalla legge professionale forense, dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale nonché stabilite dagli elaborati di progetto e dal presente Accordo quadro.

Gli incarichi di domiciliazione e partecipazione alle udienze oggetto dell'Accordo quadro rispondono alle necessità di difesa in giudizio dell'Ente.

Il Professionista si obbliga ad eseguire le attività che di volta in volta gli verranno richieste con appositi Contratti attuativi in base allo stanziamento a disposizione. All'interno dell'ammontare di ogni singolo Contratto attuativo il Responsabile del Procedimento o suo delegato emetterà specifici Ordini di servizio per individuare dettagliatamente le prestazioni da eseguire.

La sottoscrizione del presente Accordo quadro non è fonte della corresponsione di alcun corrispettivo, costituendo l'Accordo quadro

unicamente il documento base per la regolamentazione dei Contratti attuativi.

ARTICOLO 2) CORRISPETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'articolo 14 - comma 4 - del D.Lgs. n. 36/2023, l'ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte dal Professionista nell'ambito del presente Accordo quadro non potrà eccedere l'importo complessivo presuntivamente stimato in €. 45.011,49 (incluse spese forfettarie pari al 15% ex art. 2, comma 2, del D.M. 55/2014, e C.P.A. come per legge, esclusa I.V.A. di legge), comprensivo del valore della proroga tecnica di 6 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023 (oneri della sicurezza pari a zero, in quanto servizio di natura intellettuale) e che verranno quantificati in relazione a ciascun intervento affidato nell'ambito dei Contratti attuativi.

Il Comune non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo preventivato per gli interventi oggetto dell'Accordo quadro, da intendersi meramente presuntivo e, rispetto al quale, non sussiste in capo all'Appaltatore alcuna garanzia di completa fruizione.

Per contro l'Appaltatore è vincolato all'esecuzione delle prestazioni che in base al presente Accordo quadro saranno richiesti dal Comune, nei limiti dell'importo massimo spendibile fissato.

Le prestazioni dell'Accordo saranno compensate "a misura", applicando il ribasso percentuale unico offerto dall'Appaltatore in sede di gara del 20%, sui prezzi indicati all'art. 1.6 del capitolato

speciale (pari ad un ammontare a base d'offerta per il triennio, è di € 48.226,59, al lordo di spese forfettarie pari al 15% ex art. 2, comma 2, del D.M. 55/2014, C.P.A. come per legge, esclusa IVA in misura di legge), ovvero, in assenza di specifica indicazione all'interno dell'elenco prezzi medesimo, ricavati dalle prestazioni previste nella Tariffa Professionale di cui al D.M. 55/2014, per la parte spettante al domiciliatario ex art. 8, comma 2, del medesimo Decreto Ministeriale (ovvero, applicando la percentuale del 20 per cento dell'importo previsto dai parametri per le fasi che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte).

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare la clausola disciplinante il cosiddetto "quinto d'obbligo" ovvero sia l'assunzione da parte del Professionista dell'onere di sottoporsi, nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro/contratti attuativi, ad eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del servizio fino ad una soglia massima consistente nel venti per cento del prezzo dell'accordo quadro/contratto attuativo, alle stesse condizioni stabilite dai medesimi.

ARTICOLO 3) DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il termine di validità contrattuale del presente Accordo quadro viene stabilito in mesi 36 (trentasei), indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine

minore.

Il suddetto termine decorre dalla data di stipula del presente atto o dalla data del verbale di consegna del servizio in via d'urgenza, se precedente.

Ove alla scadenza di detto termine, i servizi richiesti con i Contratti attuativi ed i relativi Ordini di servizio fossero in corso di esecuzione o in fase di completamento, lo stesso si intenderà prorogato del tempo previsto per l'ultimazione.

Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi natura, essendosi tenuto conto di tale eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo ordine.

L'Accordo Quadro potrà essere prorogato di 6 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023, sulla base di un provvedimento espresso dell'Amministrazione Comunale, in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure di selezione di un nuovo appaltatore e del conseguente passaggio gestionale.

La proroga dell'Accordo Quadro/contratto è disposta dall'Amministrazione, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso prima della scadenza naturale del contratto medesimo.

La proroga costituisce estensione temporale limitata dell'Accordo Quadro al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nell'Accordo Quadro medesimo.

Le Parti convengono espressamente che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo di efficacia del presente atto entro il quale la Stazione Appaltante potrà procedere a stipulare con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1.6 del capitolato speciale, i singoli Contratti attuativi. Ne consegue che l'esecuzione dei singoli Contratti sarà regolata dal presente Accordo Quadro, anche quando, pur essendo intervenuta la richiesta di stipula entro il termine di durata dell'Accordo Quadro, l'esecuzione dei Contratti si protragga oltre la durata dell'Accordo Quadro medesimo e relativa proroga.

Ciascuna prestazione dovrà essere eseguita entro il periodo di tempo utile specificamente previsto dal Contratto attuativo. Non potranno essere emessi Contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità del presente Accordo quadro.

ARTICOLO 4) MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Le condizioni, le caratteristiche e le modalità di esecuzione del servizio oggetto dell'Accordo quadro, sono quelle stabilite nel presente contratto, nei singoli Contratti attuativi, negli Ordini di servizio e nelle prescrizioni del Capitolato Speciale.

Formano parte integrante e sostanziale dell'Accordo quadro, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- determinazioni del Dirigente del Settore Legale;
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- relazione illustrativa e quadro economico;
- patto d'integrità;

- offerta economica del Professionista;

che, sottoscritti digitalmente dalle parti per accettazione, rimangono conservati in formato elettronico negli archivi del Comune di Como.

I Contratti attuativi saranno stipulati in base allo stanziamento a disposizione.

All'interno dell'ammontare di ogni singolo Contratto attuativo il Responsabile del Procedimento, o suo delegato emetterà specifici Ordini di servizio per individuare le prestazioni da eseguire, l'importo e la durata degli stessi.

Le parti concordano che la priorità degli incarichi sarà stabilita a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento.

ARTICOLO 5) PAGAMENTI E FATTURAZIONI ELETTRONICHE

Le prestazioni in oggetto sono finanziate con mezzi propri di bilancio.

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto attuativo a seguito di specifiche fatture emesse, secondo le tempistiche previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative vige l'obbligo della fattura elettronica che deve riportare il numero di CIG in oggetto e che il Professionista dovrà elaborare e trasmettere nel rispetto del D.M. n. 55/2013.

Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è VUFADP.

L'importo delle fatture verrà bonificato sul conto corrente dedicato

dichiarato dall'Appaltatore.

ARTICOLO 6) ADEGUAMENTO PREZZI

Ai fini del presente Accordo quadro e dei relativi Contratti attuativi, si applicano le disposizioni previste dall'art. 60 del D.lgs 36/2023.

ARTICOLO 7) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente Accordo quadro, il Professionista si impegna ed obbliga:

- ad eseguire le prestazioni in oggetto a perfetta regola d'arte nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui agli atti sopra richiamati;
- a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal RUP/ Direttore Dell'Esecuzione del Servizio/ dall'Avvocatura e dall'Amministrazione comunale;
- ad osservare integralmente, per i propri collaboratori e/o dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione ed anche nei rapporti con i soci;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ad osservare, altresì, tutti gli obblighi previsti nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

ARTICOLO 8) GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Trattandosi di affidamento diretto, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante.

ARTICOLO 9) POLIZZA ASSICURATIVA

Il Professionista, come previsto dall'articolo 5.2 del Capitolato Speciale ha in essere polizza assicurativa per Responsabilità civile e Responsabilità professionale, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 247/2012, conforme, per condizioni essenziali e massimali, a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Giustizia in data 22/9/2016 (in G.U. n. 238 del 11/10/2016), che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, che si impegna a rinnovare per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

La richiamata polizza assicurativa si intende prestata anche per i successivi Contratti attuativi del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 10) CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO, CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

E' vietata la cessione dell'Accordo quadro e dei Contratti da esso

derivanti sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 36/2023 in caso di modifiche soggettive del Professionista.

E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dai singoli contratti attuativi ai sensi dell'articolo 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 12) ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Professionista ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'Accordo quadro con le modalità e i tempi previsti dai Contratti attuativi e Ordini di servizio, il Comune potrà ordinare ad altro Professionista l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Professionista, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente subiti dal Comune. Per il risarcimento dei danni il Comune potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti del Professionista.

Si richiama e rimanda all'art. 6.2 del capitolato speciale.

ARTICOLO 13) PENALI

Qualora il Professionista non esegua o non esegua correttamente le obbligazioni contrattuali, si applicheranno le penali previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Sarà, altresì, applicata una penale dell'1 per mille dell'importo del Contratto attuativo per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche previste dall'articolo 3.5 del Capitolato Speciale.

L'ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto, pena la risoluzione del medesimo.

ARTICOLO 14) OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Professionista si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 15) CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO

Il Comune procederà alla risoluzione dell'Accordo quadro, nei casi individuati dall'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Comune si riserva comunque di risolvere l'Accordo quadro, mediante pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti in tutti i casi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Nei casi di risoluzione l'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

In tema di risoluzione, per quanto concerne disciplina e modalità, si rimanda altresì a quanto previsto all'art. 6.1 del capitolato speciale.

Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 123 del D.Lgs. n. 36/2023, il Comune ha diritto di recedere in qualunque tempo dall'Accordo quadro, previo pagamento di quanto espressamente convenuto nel citato articolo 109.

Per ulteriori dettagli in tema di recesso, si rimanda a quanto previsto all'art. 6.3 del capitolato speciale.

ARTICOLO 16) CONTROVERSIE E FORO DI COMPETENZA

L'Appaltatore, a tutti gli effetti del presente contratto, elegge domicilio nel Comune di Como.

Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate con posta elettronica certificata.

Ogni controversia nascente dall'interpretazione, o comunque dall'applicazione del presente Accordo quadro, non definita in via amministrativa sarà deferita e risolta dal Giudice competente, che giudicherà secondo le regole del diritto.

Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente il Foro di Como. È esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 17) CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2011, della Legge n. 190/2012 e del D.P.R. n. 62/2013 l'Appaltatore dichiara di aver preso atto delle disposizioni del Codice generale nonché del Codice di comportamento del Comune di Como approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 09 aprile 2014.

Il presente Accordo verrà risolto qualora i collaboratori dell'Appaltatore violino l'obbligo di condotta previsto dal Codice in argomento.

ARTICOLO 18) ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a completo ed esclusivo carico del Professionista tutte le spese relative e conseguenti il presente contratto, quali spese di copia, di registrazione con procedura telematica e i diritti di segreteria, IVA esclusa, nonché l'imposta di bollo.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del punto b), dell'art. 1, parte seconda, della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

ARTICOLO 19) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, le Parti di questo atto, con la sottoscrizione del contratto, consentono il trattamento dei loro dati personali; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e finalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati.

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui al presente articolo è il Comune di Como. Il Responsabile della protezione dei dati (RDP) del Comune di Como, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, è la Società SI.net Servizi Informatici s.r.l. (Contatti: rpd@comune.como.it).

Il presente contratto, interamente redatto in modalità elettronica, è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di 15 facciate.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Como, Roma.

IL DIRIGENTE SETTORE LEGALE DEL COMUNE DI COMO

IL PROFESSIONISTA
